
Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del D. Lgs. 105/2015

Quesito 21

Rif. Q21/2020

Quesito:

L'applicazione di un nuovo protocollo sperimentale, da parte di un gestore, ha permesso di definire pericolosa, ai sensi del D.lgs. 105/2015, una specifica sostanza presente in uno stabilimento che, in conseguenza di ciò, rientra negli obblighi di cui al decreto stesso. A quale fattispecie appartiene lo stabilimento, ai fini della individuazione delle tempistiche previste dall'art. 13 del D.lgs. 105/2015 per la presentazione della Notifica e quale termine di decorrenza deve essere applicato?

Presentazione/argomentazione della problematica:

A seguito di una verifica di controllo svolta in uno stabilimento che non è mai stato soggetto al D.lgs 105/2015, sono stati richiesti alcuni approfondimenti sulle modalità di classificazione di una sostanza costituita da polveri di abbattimento fumi di acciaieria (UVCB inorganica poco solubile).

Ad esito degli approfondimenti effettuati il gestore, mediante l'applicazione di un nuovo protocollo sperimentale che ha previsto un tempo tecnico di applicazione di circa 8 mesi, ha accertato che la stessa sostanza deve essere classificata come pericolosa per l'ambiente (ricadente in cat. E1, ai sensi dell'allegato 1 parte 1 del D.lgs. 105/2015).

Alla luce della nuova classificazione della sostanza, lo stabilimento rientra negli obblighi di cui al D.lgs. 105/2015 nel caso in cui i quantitativi presenti (reali o previsti) della sostanza stessa siano uguali o superiori ai limiti di soglia previsti dall'allegato 1, secondo la definizione dell'art. 3, comma 1, lettera n).

Stante tale situazione, lo stabilimento si configura quale "altro stabilimento", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) del D.lgs. 105/2015, in quanto:

- rientra nell'ambito di applicazione del decreto per motivi diversi da quelli riguardanti un "nuovo stabilimento", di cui all'art. 3 comma 1, lettera e);
- non avvia le attività o è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, né è caratterizzato da modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose.

Per questi motivi, va applicata la tempistica individuata dall'art 13, comma 1, lettera b) del D.lgs. 105/2015, che prevede la presentazione della Notifica, redatta secondo l'allegato 5, entro un anno a decorrere dalla data nella quale il decreto si applica allo stabilimento. Tale

data va in particolare intesa come quella in cui, al termine del periodo di applicazione del protocollo, il gestore ha adottato la classificazione ai fini Seveso della sostanza.

Risposta:

Uno stabilimento in cui è presente una sostanza classificata, in seguito all'applicazione di un nuovo protocollo sperimentale, come pericolosa, ai sensi del D.lgs. 105/2015, rientra negli obblighi di cui al decreto stesso secondo la definizione di "altro stabilimento", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g), in quanto non avvia le attività o è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, né è caratterizzato da modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose. Conseguentemente, va applicata la tempistica individuata dall'art 13, comma 1, lettera b) del D.lgs. 105/2015, che prevede la presentazione della Notifica, redatta secondo l'allegato 5, entro un anno a decorrere dalla data nella quale il decreto si applica allo stabilimento. Tale data è da intendersi come quella in cui, al termine del periodo di applicazione del protocollo, il gestore ha adottato la nuova classificazione ai fini Seveso della sostanza pericolosa.